

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N.1
AGRIGENTO
SERVIZIO PROVVEDITORATO
VERBALE IN SEDUTA PUBBLICA DI PROCEDURA GARA TELEMATICA SU CONSIP
VERBALE N. 2 SEDUTA PUBBLICA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO,
TRASPORTO E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SANITARI
PERICOLOSI, NON PERICOLOSI (A RISCHIO INFETTIVO) PRODOTTI DALLE STRUTTURE
DELL'A.S.P. DI AGRIGENTO, PER LA DURATA DI ANNI 2 - CIG B649CA5FD5**

Nell'anno duemilaventicinque il giorno dodici del mese di agosto presso la sede del Servizio provveditorato sito in Viale della Vittoria n. 321 – Agrigento.

SONO PRESENTI

in seduta pubblica i signori componenti il Seggio di gara, giusta nomina prot. n. 107181 del 02/07/2025 e prot. N. 128543 dell'11/08/2025.

Presidente - Maria Tirrò

Componente con funzioni di segretario - Anna Spataro

Componente - Domenico Vella

Si premette:

- Che con verbale n. 1 del 06/08/2025 sono stati avviati i lavori per l'espletamento della procedura di gara, oggetto del presente verbale;
- Che con nota prot. 127825 del 07/08/2025 è stata convocata la seconda seduta pubblica alle ore 09.30 del 12/08/2025;
- Che con nota prot. 128543 dell'11/08/2025 è stata nominata la Sig.ra Anna Spataro componente del seggio di gara per la seduta del 12/08/2025, in sostituzione del componente del seggio di gara Dott. Pietro Vitellaro, assente giustificato;

Tanto Premesso

Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta alle h. 10,04

Il seggio da preliminarmente atto della presenza dei Sig.ri Bernardo Urso, identificato con C.I. acquisita agli atti, in qualità di rappresentante legale della Società partecipante UGRI SRL e Lombardo Francesco identificato con C.I. acquisita agli atti, in qualità di rappresentante legale della Società LVM s.r.l..

Il presidente del seggio comunica che con nota prot. 127293 del 07/08/2025, la U.O.C. Servizio Provveditorato ha relazionato in ordine a quanto dichiarato dal Sig. Urso Bernardo nel verbale n. 1 del 06/08/2025, ovvero che "La Ditta LVM, in gara precedente con la stessa amministrazione, ha reso dichiarazioni mendaci, per questa motivazione chiedo che non venga ammessa in gara e si proceda con i provvedimenti del caso". Da pubblica lettura della nota prot. 127293 del 07/08/2025, allegandola al presente verbale, e ne riporta di seguito stralcio: "A conclusione del procedimento di verifica, l'ANAC ha trasmesso nota del 22/04/2025 (All. 5) acquisita a prot. generale n. 68005 del 22/04/2025, rassegnando quanto segue " l'operatore economico LVM s.r.l., all'atto della partecipazione alla procedura di gara, ha reso una dichiarazione integrativa, riportando per esteso il contenuto dell'oggetto descrittivo della propria visura camerale, qualificata come analoga o simile all'oggetto dell'appalto quello relativo all'iscrizione



camerale è un dato di immediata riscontrabilità, in relazione alla quale non appare verosimile che un operatore economico possa rendere in maniera preordinata una dichiarazione mendace. Sulla base degli elementi acquisiti, si ritiene che la condotta posta in essere dal concorrente L.V.M s.r.l. sia priva di rilevanza sanzionatoria.”

A ragione di quanto rassegnato dall'ANAC circa la non sussistenza di condotta sanzionatoria da parte della L.V.M. s.r.l. in tema di dichiarazioni mendaci, nella precedente procedura di gara con questa stazione appaltante, quanto rilevato dall'O.E. UGRI s.r.l. nel verbale di gara del 06/08/2025 appare privo di fondamento.”

Il RUP da atto che l'O.E. L.V.M. ha presentato propria memoria con pec dell'11/08/2025 di cui il Sig. Lombardo chiede che venga allegata al presente verbale e per i cui contenuti il Presidente rinvia all'UOc Provveditorato per i riscontri del caso

Preso atto di quanto sopra dichiara aperta la gara, procedendo con l'accesso alla piattaforma CONSIP per acquisire e verificare la documentazione amministrativa degli OO.EE. Partecipanti.

Visionata la documentazione amministrativa presentata dall'O.E. L.V.M srl e valutata conforme con quanto richiesto dal Disciplinare di gara si ammette la Società LVM alla successiva fase di gara

Si prosegue, quindi, con la valutazione della documentazione amministrativa presentata dalla Società UGRI srl che risulta conforme con quanto richiesto dal Disciplinare di gara; la Società UGRI è ammessa alla successiva fase di gara.

Terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa si procede alla apertura e verifica della presenza della documentazione tecnica presentata dai due Operatori Economici. Verificata l'esistenza di n. 8 files presentati dalla Società L.V.M. srl e n. 8 files presentati dalla Società UGRI srl si rimanda al RUP la trasmissione degli stessi all'organo tecnico già nominato che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 comma 7 del D lgs 36/2023.

Il Sig. Urso Bernardo nella qualità di legale rappresentante della Società UGRI srl chiede di verbalizzare la seguente dichiarazione: *“la sentenza del CGA è da ritenersi chiara e priva di margini interpretativi differenti e che non sussiste alcun organo giurisdizionale superiore al medesimo. Si richiede inoltre che il fatto che la ditta LVM avesse mendacemente dichiarato nella precedente gara il possesso di un requisito invece inesistente; è stato acclarato dal CGA in modo inequivocabile. Il CGA ha dato la lettura finale del caso e ha ritenuto che la LVM non avesse i requisiti prescritti dal bando, pur avendone dichiarato il possesso. Il bando precedente infatti chiedeva l'iscrizione alla CCIAA per attività coerente, chiedendone all'impresa di autocertificarla. La LVM ne ha dichiarato il possesso mentre il CGA ha accertato che non lo avesse. Per tale ragione l'ammissione e l'aggiudicazione sono state annullate”.*

Il Presidente constata che con verbale del 6/8/2025 l'Operatore economico UGRI ha verbalizzato *“La Ditta LVM, in gara precedente con la stessa amministrazione, ha reso dichiarazioni mendaci, per questa motivazione chiedo che non venga ammessa in gara e si proceda con i provvedimenti del caso”.* In relazione a quanto riportato l'UOc Provveditorato con prot. 127293 del 7/8/2025 ha relazionato documentalmente come sopra riportato e da documentazione allegata i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti.


Il Sig. Lombardo Francesco nella qualità di legale rappresentante della Società L.V.M. srl chiede di verbalizzare la seguente dichiarazione: *“ Si fa presente che la partecipante UGRI srl nella gara precedente è stata esclusa dalla gara sia dall'Ente appaltante Asp di Agrigento che dal TAR di Palermo per firma falsa ed altro. Mi riservo di inviare nota in merito alla insistenza forviante dell'UGRI alla Procura della Repubblica”*

La successiva seduta sarà comunicata tramite i canali di rito.


I lavori si chiudono alle ore 12,30

Il presente verbale che si compone di n. 2 pagine viene letto e sottoscritto come segue:

Presidente - Maria Tirrò



Componente - Domenico Vella




Componente con funzioni di segretario - Anna Spataro




Il Sig. Urso Bernardo



Il Sig. Lombardo Francesco





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
forniture@pec.aspag.it

PROT. n. 127283 del 07/08/2025

Al Presidente del Seggio di gara
Dott.ssa Maria Lina Tirrò

Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi, non pericolosi (a rischio infettivo) prodotti dalle strutture dell'A.S.P. di Agrigento, per la durata di anni 2 - CIG B649CA5FD5 – Relazione documentata.

Facendo seguito al verbale di prima seduta del 06/08/2025, con il quale sono stati avviati i lavori relativi all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi, non pericolosi (a rischio infettivo) prodotti dalle strutture dell'A.S.P. di Agrigento, per la durata di anni 2, in relazione alla sua richiesta si rassegna quanto segue.

A seguito di precedente procedura di gara con delibera n. 176 del 25/01/2024, ai sensi degli art. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016, veniva aggiudicata la procedura di gara aperta relativa al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi (a rischio infettivo) di cui al Lotto 1, alla LVM s.r.l. - con sede in C/da Mandralia snc, San Biagio Platani (AG), C.F. e P. I.V.A. 02689760847-, per un periodo di 24 mesi.

Con ricorso presentato in data 07/02/2024, la società UGRI s.r.l. contestava il provvedimento di aggiudicazione di cui alla delibera commissariale n. 176 del 25/01/2024, fondando le pretese, tra l'altro, per la carenza del requisito di idoneità, con riguardo alla iscrizione alla CCIAA conforme alla categoria merceologica oggetto dell'appalto, ovvero per i non residenti, iscrizione alla CCIAA per attività coincidente.

Il T.A.R. di Palermo respingeva il ricorso principale della società ricorrente UGRI s.r.l., ed accoglieva il ricorso incidentale presentato dalla società LVM s.r.l. circa l'esclusione della UGRI s.r.l. dalla procedura di gara con sentenza n. 1141/2024;

La società UGRI s.r.l., soccombente nel primo grado di giudizio, proponeva ricorso in appello presso il CGA Regione Sicilia Sezione Giurisdizionale, chiedendo, previo accoglimento dell'istanza cautelare, l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 1141/2024 resa dal Tar di Palermo.

Con ordinanza n. 153 del 20/05/2024, il CGA Regione Sicilia, ha accolto la domanda cautelare della UGRI s.r.l., disponendo quanto segue: "a maggior tutela dell'interesse pubblico alla continuità del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari in favore dell'A.S.P. di Agrigento, essendo opportuno che tale servizio continui a essere svolto dalla Ugrì s.r.l. nelle more della definizione del presente giudizio, e considerato che, trattandosi di un appalto di servizi (e non di lavori), in caso di esito negativo dell'appello la differita stipula del contratto d'appalto con la L.V.M. s.r.l. non inciderebbe sulla durata dell'appalto, che potrebbe rimanere comunque pari a 24 mesi rinnovabili per ulteriori 12";

Con sentenza definitiva n. 843/2024 del 30/10/2024 pubblicata l' 11/11/2024 il CGA Regione Sicilia ha in parte accolto l'appello, nello specifico a riguardo del primo motivo, ovvero per carenza del requisito previsto al punto 6.1 del disciplinare di gara "iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure delle commissioni provinciali per attività coerenti....." con il conseguenziale annullamento della delibera commissariale n. 176 del 25/01/2024, di aggiudicazione del Lotto n. 1 alla LVM s.r.l., inoltre ha confermato la sentenza del TAR di Palermo n. 1141/2024 per la parte relativa all'accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla LVM, ovvero per la carenza del requisito da parte di UGRI s.r.l. di due valide convenzioni

con due impianti di smaltimento e / o recupero e conseguentemente l'esclusione anche di UGRI s.r.l. Per effetto della sopra citata sentenza, entrambi i concorrenti (LVM s.r.l. e UGRI s.r.l.), sono risultati esclusi e conseguentemente il Lotto 1 è rimasto deserto.

Con nota ANAC del 03/02/2025 rif. USAN-24-134308F.G. – Fascicolo elettronico n. 237/2025 (All. 1), a seguito di segnalazione dall'O.E. UGRI s.r.l. circa false dichiarazioni dell'O.E. LVM s.r.l. e relative all'iscrizione della stessa presso la C.C.I.A.A. di Agrigento per attività conformi e coincidenti rispetto alla categoria merceologica dell'appalto, veniva richiesto a questa stazione appaltante di fornire informazioni circa le iniziative assunte a seguito della sentenza del C.G.A. ed, in particolare se si è proceduto all'esclusione del concorrente aggiudicatario LVM s.r.l. ed all'eventuale segnalazione.

Con nota prot. 27372 del 12/02/2025 (All.2), questa stazione appaltante ha riscontrato la richiesta dell'ANAC, relazionando su tutto il procedimento e rimettendosi alle valutazioni dell'Autorità richiedente se il caso di genere doveva ricomprendersi tra quelli oggetto di segnalazione;


Con ulteriore nota del 25/02/2025 (All. 3), l'ANAC ha formulato richiesta istruttoria per integrazione documentale della dichiarazione resa dall'O.E. LVM s.r.l. in ordine all'iscrizione presso la C.C.I.A.A. e la dichiarazione integrativa presentata a riguardo. Quanto richiesto è stato trasmesso da questa stazione appaltante con nota di prot. 66772 del 17/04/2025 (All. 4).


A conclusione del procedimento di verifica, l'ANAC ha trasmesso nota del 22/04/2025 (All. 5) acquisita a prot. generale n. 68005 del 22/04/2025, rassegnando quanto segue " *l'operatore economico LVM s.r.l., all'atto della partecipazione alla procedura di gara, ha reso una dichiarazione integrativa, riportando per esteso il contenuto dell'oggetto descrittivo della propria visura camerale, qualificata come analoga o similare all'oggetto dell'appalto.....quello relativo all'iscrizione camerale è un dato di immediata riscontrabilità, in relazione al quale non appare verosimile che un operatore economico possa rendere in maniera preordinata una dichiarazione mendace. Sulla base degli elementi acquisiti, si ritiene che la condotta posta in essere dal concorrente L.V.M s.r.l. sia priva di rilevanza sanzionatoria.* "

A ragione di quanto rassegnato dall'ANAC circa la non sussistenza di condotta sanzionatoria da parte della L.V.M. s.r.l. in tema di dichiarazioni mendaci, nella precedente procedura di gara con questa stazione appaltante, quanto rilevato dall'O.E. UGRI s.r.l. nel verbale di gara del 06/08/2025 appare privo di fondamento.

Cordialità.

Il RUP
(Dott. Domenico Vella)


Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosalia Calà)


Il Direttore
UOC Servizio Provveditorato
(Ing. Alessandro Dinolfo)
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.S. ECON-ACQUISIZIONE
BENI/SERVIZI NON SANITARI
DOTT.SSA ROSALIA CALA'


ALL-4



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

UFFICIO SANZIONI CONTRATTI E VIGILANZA OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Spett.le Ugri s.r.l.
Strada Statale 113 241
90044 Carini (PA)
PEC: ugri@pec.it
gaetano.tafuri@pec.ordineavvocaticatania.it

Spett.le Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento
Servizio Provveditorato
c.a. dott. Oreste Falco
PEC: forniture@pec.aspag.it

e p.c.

Spett.le Lvm s.r.l.
Contrada Mandralia snc
92020 San Biagio Platani (AG)
PEC: lvmsrl@gigapec.it

Oggetto: USAN-24-134308 F.G. (da citare nella corrispondenza) – Fascicolo elettronico n. 537/2025

Ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e radioattivi - C.I.G. LOTTO 1
9736608719

Riscontro nota acquisita al protocollo A.N.AC. n. 134308 del 15.11.2024.

Con nota acquisita al protocollo A.N.AC n. 134308 del 15.11.2024, l'operatore economico Ugri s.r.l., avendo partecipato alla procedura di gara indicata in oggetto, ha comunicato che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, nella fase di ammissione delle imprese, ha ritenuto corretta la dichiarazione presentata dal concorrente aggiudicatario Lvm s.r.l., ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso del requisito speciale prescritto dall'art. 83 del d.lgs. 50/2016 e dagli artt. 4 e 6.1. del disciplinare di gara, concernente l'iscrizione della stessa Lvm s.r.l. presso la C.C.I.AA. di Agrigento per attività conformi e coincidenti rispetto alla categoria merceologica oggetto dell'appalto, cioè per i servizi di ritiro, trasporto e smaltimento/ recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non.

ANAC - Via Marco Minghetti 10 - 00186 ROMA pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - USAN - Sanzioni contratti e Vigilanza Operatori Economici Qualificati -
Prot. Uscita N.0016431 del 03/02/2025

Tuttavia, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 466 del 30.10.2024, ha accolto il motivo di ricorso proposto dalla Ugri s.r.l. avverso il provvedimento di aggiudicazione emanato in favore dell'operatore economico Lvm s.r.l., annullando tale provvedimento e ritenendo l'insussistenza del requisito della iscrizione camerale dichiarato in sede di gara dalla Lvm s.r.l., con conseguente falsità delle relative dichiarazioni rese dalla medesima.

Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 10 comma 1 del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato dal Consiglio con la Delibera n. 920 del 16 ottobre 2019, pubblicato nella G.U. n. 262 dell'8 novembre 2019, ed integrato con le modifiche introdotte con la Delibera n. 95 dell'8 marzo 2023, *ratione temporis* applicabile, dispone che il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte:

- a) di qualunque ufficio dell'Autorità che verifichi l'inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell'esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità;
- b) dell'ufficio dell'Autorità competente ad accertare l'inadempimento delle S.A. e degli enti concedenti agli obblighi informativi di cui all'art. 222, comma 9 del codice;
- c) di una S.A. o un ente concedente che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;
- d) di una S.O.A. che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l'esibizione di documenti non veritieri;
- e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all'art. 13 commi da 1 a 5 dell'Allegato II.12 al codice.

Alla luce di tali prescrizioni, si evidenzia che lo scrivente Ufficio non può procedere all'avvio del procedimento sanzionatorio sulla base della suddetta segnalazione fatta pervenire dall'operatore economico Ugri s.r.l., occorrendo a tal fine che la segnalazione medesima venga effettuata dalla stazione appaltante. Al riguardo, si richiede all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento di voler fornire informazioni in merito alle iniziative assunte a seguito dell'adozione della citata sentenza da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ed, in particolare, se abbia proceduto all'esclusione del concorrente aggiudicatario Lvm s.r.l. ed all'eventuale segnalazione.

Le informazioni richieste dovranno essere fatte pervenire, entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it, riportando nell'oggetto della corrispondenza il riferimento USAN 24-134308 - F.G. attribuito al presente procedimento.

Distinti saluti.



dot. Antonello Colandrea

ANTONELLO
COLANDREA
03.02.2025
13:50:53
GMT+02:00

A 11.2



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
forniture@pec.aspag.it

PROT. n. 27372 del 12/02/2025

All'Autorità Nazionale Anticorruzione

Oggetto: USAN-24-I34308F.G. – Fascicolo elettronico n. 237/2025 - Riscontro.

In riscontro alla nota del 03/02/2025 con la quale veniva chiesto di rendere a codesta Autorità informazioni in merito alle iniziative assunte, in seguito all'adozione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana ed, in particolare se questa ASP avesse proceduto all'esclusione del concorrente aggiudicatario LVM s.r.l. ed all'eventuale segnalazione, si rassegna quanto segue.

Con deliberazione commissariale n. 544 del 21/03/2023, nelle more dell'espletamento di una gara da parte della CUC, è stata indetta Procedura Aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d. Lgs. n. 50/16, per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi, non pericolosi e radioattivi prodotti dalle strutture dell'ASP di Agrigento, mediante il criterio di cui all'art. 95 c. 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e cioè a favore del prezzo più basso ed articolata in tre lotti:

- Lotto 1, i cui codici EER dei rifiuti afferiscono a rifiuti sanitari pericolosi e non, a rischio infettivo;
- Lotto 2, i cui codici EER dei rifiuti afferiscono a rifiuti sanitari pericolosi e non, non a rischio infettivo;
- Lotto 3, i cui codici EER dei rifiuti afferiscono a rifiuti sanitari radioattivi;

Alla predetta procedura di gara ed in particolare per il lotto n. 1, partecipavano i seguenti OO.EE.:

- UGRI s.r.l.;
- LVM s.r.l.;

Nel corso dello svolgimento delle operazioni di gara, veniva verificato anche il requisito di iscrizione presso la C.C.I.A.A. della società L.V.M. S.R.L., per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara, secondo quanto previsto al punto 6.1 del Disciplinare di Gara.

A tal proposito questa stazione appaltante, nel tenere a riferimento il documento ANAC - Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture del 14 ottobre 2019, ha proceduto come segue:

- Alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalla LVM per la dimostrazione dei requisiti tecnico professionali, che comprendeva -altresi- contratti e fatture fiscali, relativi a servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto di che trattasi, regolarmente eseguiti anche presso altre Aziende Sanitarie (Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, ASP Trapani).
- All'acquisizione delle visure storiche camerali, delle due società partecipanti, dalle quali per la società LVM, risultava che le varie modifiche d'Ufficio - "acquisizione d'ufficio variazione albo nazionale gestori ambientali" risultavano registrate già dal 15/12/2014.

Da tale circostanza, questa stazione appaltante ha desunto che - la visura storica della C.C.I.A.A. - certificava che la società L.V.M risultava iscritta per le categorie definite dal Decreto del 3 giugno 2014 n. 120 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, segnatamente all'art. 8 titolato "Attività della gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo".....:

d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

Risulta chiaro quindi che l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto rifiuti della società LVM S.R.L., veniva attestata dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, quest'ultima riportata nella visura Camerale, dove la stessa norma istitutiva dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, all' art. 212 del D. Lgs 152/2006, al comma 1 recita testualmente " È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano", norma che istituisce la sede dell'Albo anche presso le C.C.I.A.A. dei capoluoghi di regione, quindi di riferimento per tutte le C.C.I.A.A. delle rimanenti province, che provvedono ad aggiornare d'ufficio, il Registro Imprese riportando le rispettive date di variazione intervenute relativamente all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Quanto assunto da questa stazione appaltante, derivava dall'orientamento ANAC di cui alla precitata Rassegna Ragionata, la quale al par. 2.1 secondo capoverso riporta quanto segue: "A differenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale disciplinati alla lett. c) del comma 1, l'idoneità professionale non attiene tanto alla competenza ed esperienza concreta dell'operatore economico dimostrata nel settore di riferimento, quanto piuttosto alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall'iscrizione in appositi registri e albi professionali. Infatti, in generale, il requisito di idoneità professionale può anche prescindere dal dato empirico dell'effettiva esperienza nel settore di riferimento tant'è che le stazioni appaltanti possono prevederlo insieme ad altri requisiti di capacità tecnico-professionale connessi all'esperienza pregressa e al fatturato specifico."

Nel valutare l'insieme della documentazione amministrativa attinente i requisiti di idoneità, di capacità economica e tecnica della partecipante LVM (Registro imprese, Albo Nazionale Gestori Ambientali, esecuzione di servizi analoghi contrattualizzati e regolarmente eseguiti e fatturati), la stazione appaltante ha effettuato una ulteriore valutazione coordinata con altri requisiti speciali, indicati nella precitata rassegna ANAC, segnatamente al paragrafo 2.2 "Nell'ipotesi in cui la scelta compiuta dalla stazione appaltante sia stata nel senso di richiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività similari a quelle in affidamento e ove la stessa riguardi la globalità dell'attività contrattuale che sia inclusiva sia di lavori che di servizi, senza essere limitata ad una specifica categoria o sottocategoria di prestazioni, anche sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, l'Autorità ha espresso l'orientamento secondo cui il requisito deve essere verificato valutando la descrizione globale dell'oggetto sociale contenuta nella visura camerale acquisita in atti dalla stazione appaltante, in relazione all'oggetto complessivo dell'affidamento e in maniera coordinata con gli altri requisiti speciali di partecipazione eventualmente previsti dalla lex specialis di gara (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 709 del 23 luglio 2019).

Gli stessi principi sono stati espressi anche per le ipotesi in cui la disciplina di gara prevede l'iscrizione camerale per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto: "In relazione a un disciplinare che prevedeva l'iscrizione camerale per attività relative a "servizi di assistenza sociale residenziale", l'Autorità riteneva non legittima l'esclusione dalla gara del concorrente con visura non completamente coincidente con l'oggetto contrattuale evidenziando la necessità che, per verificare il possesso dei requisiti di idoneità richiesti, la stazione appaltante dovesse tenere conto anche dell'elenco dei servizi già prestati dall'operatore economico negli ultimi tre anni ivi inclusi i servizi analoghi a quelli in affidamento, evidenziando come l'oggetto sociale e l'attività effettivamente svolta possono non coincidere atteso che un'attività indicata in visura camerale può non essere tra le attività prevalenti compiute dall'operatore economico (parere di precontenzioso n. 13 del 18 febbraio 2015; parere di precontenzioso n. 111 del 17 giugno 2015)."

"Come indicato dalla giurisprudenza, la corrispondenza contenutistica tra le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto dell'appalto deve essere verificata secondo una «considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto» (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5170/2018; in tal senso anche: parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 194 del 1 marzo 2018; parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 484 del 29 maggio 2019). Pertanto, l'iscrizione camerale deve essere verificata rispetto all'attività prevalente, tenuta conto degli altri requisiti di idoneità tecnico-professionale individuati nel disciplinare di gara e nell'insieme del documento camerale tenuto conto della descrizione dell'oggetto sociale in esso contenuta al fine di verificare la corrispondenza con

l'oggetto del contratto pubblico in affidamento e dovendosi garantire, oltre alla qualificazione degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara, anche la tutela dell'interesse all'apertura e ampliamento del mercato «a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale» (cfr. Cons. Stato, n. 5182/2017)."

Dagli approfondimenti sopra esposti, il seggio di gara ha inteso rilevare il possesso del requisito e la contestuale ammissione definitiva della società L.V.M. s.r.l., alla quale seguiva provvedimento di delibera n. 176 del 25/01/2024 ai sensi degli art. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con il quale veniva aggiudicata la procedura di gara aperta relativa al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi (a rischio infettivo) di cui al Lotto 1, alla stessa LVM s.r.l. - con sede in C/da Mandralia snc, San Biagio Platani (AG), C.F. e P. I.V.A. 02689760847-, per un periodo di 24 mesi;

Con ricorso presentato in data 07/02/2024, la società UGRI s.r.l. contestava il provvedimento di aggiudicazione di cui alla delibera commissariale n. 176 del 25/01/2024, fondando le pretese anche nel merito carenza del requisito di idoneità, con riguardo alla iscrizione alla CCIAA conforme alla categoria merceologica oggetto dell'appalto, ovvero per i non residenti, iscrizione alla CCIAA per attività coincidente.

Il T.A.R. di Palermo respingeva il ricorso principale della società ricorrente UGRI s.r.l., ed accoglieva il ricorso incidentale presentato dalla società LVM s.r.l. circa l'esclusione di quest'ultima dalla procedura di gara con sentenza n. 1141/2024;

La società UGRI s.r.l., soccombente nel primo grado di giudizio, proponeva ricorso in appello presso il CGA Regione Sicilia Sezione Giurisdizionale, chiedendo, previo accoglimento dell'istanza cautelare, l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 1141/2024 resa dal Tar di Palermo.

Con ordinanza n. 153 del 20/05/2024, il CGA Regione Sicilia, ha accolto la domanda cautelare della UGRI s.r.l. motivando come di seguito: "a maggior tutela dell'interesse pubblico alla continuità del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari in favore dell'A.S.P. di Agrigento, essendo opportuno che tale servizio continui a essere svolto dalla Ugri s.r.l. nelle more della definizione del presente giudizio, e considerato che, trattandosi di un appalto di servizi (e non di lavori), in caso di esito negativo dell'appello la differita stipula del contratto d'appalto con la L.V.M. s.r.l. non inciderebbe sulla durata dell'appalto, che potrebbe rimanere comunque pari a 24 mesi rinnovabili per ulteriori 12";

Con sentenza definitiva n. 843/2024 del 30/10/2024 pubblicata l' 11/11/2024 il CGA Regione Sicilia ha in parte accolto l'appello, nello specifico a riguardo del primo motivo, ovvero per carenza del requisito previsto al punto 6.1 del disciplinare di gara "iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure delle commissioni provinciali per attività coerenti....." con il conseguenziale annullamento della delibera commissariale n. 176 del 25/01/2024, di aggiudicazione del Lotto n. 1 alla LVM s.r.l., inoltre ha confermato la sentenza del TAR di Palermo n. 1141/2024 per la parte relativa all'accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla LVM, ovvero per la carenza del requisito da parte di UGRI s.r.l. di due valide convenzioni con due impianti di smaltimento e / o recupero e conseguentemente l'esclusione anche di UGRI s.r.l. Per effetto della sopra citata sentenza, entrambi i concorrenti (LVM s.r.l. e UGRI s.r.l.), sono risultati esclusi e conseguentemente la gara per il Lotto 1 è rimasta deserta.

Al fine di garantire la continuità del servizio, in pedissequa osservanza della ordinanza n. 153 del 20/05/2024, ed in esecuzione alla sentenza definitiva del giudizio n. 843/2024, questa ASP - con atto deliberativo n. 1184 del 19/12/2024, si è così determinata, autorizzando:

- 1) la revoca dell' aggiudicazione di cui alla delibera n. 176/2024, dichiarando la gara deserta;
- 2) l'indizione della nuova procedura pubblica "sopra soglia", per un periodo pari ad anni due, in corso di pubblicazione;

Posto che per gli effetti della sentenza del CGA Regione Sicilia n. 843/2024 è venuto a mancare il requisito di iscrizione presso la C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara, questa stazione appaltante si rimette alle valutazioni di codesta Autorità Nazionale Anticorruzione, se il caso di genere deve ricomprendersi tra quelli oggetto di segnalazione.

Il RUP
(Dott. Domenico Vella)

Il Direttore
UOC Servizio Provveditorato
(Ing. Alessandro Dinolfo)

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosalia Calà)

A22.3



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

UFFICIO SANZIONI CONTRATTI E VIGILANZA OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Spett.le Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento
Servizio Provveditorato
c.a. del R.U.P. dott. Domenico Vella
PEC: forniture@pec.aspag.it

Oggetto: USAN-24-134308 F.G. (da citare nella corrispondenza) – Fascicolo elettronico n. 537/2025

Ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e radioattivi - C.I.G. LOTTO 1
9736608719

Richieste istruttorie

Con riferimento a quanto comunicato da codesta Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con nota acquisita al protocollo A.N.AC. n. 22859 del 12.02.2025 e dall'operatore economico L.V.M., mediante nota assunta al protocollo A.N.AC. n. 19420 del 07.02.2025 (si allegano, ad ogni buon fine, entrambe le note), si chiede di voler trasmettere sia la dichiarazione resa inizialmente dal citato operatore economico in ordine all'iscrizione presso la C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara, sia la dichiarazione integrativa presentata al riguardo dalla stessa L.V.M. s.r.l.. Si chiede, inoltre, di voler chiarire se il suddetto operatore economico abbia provveduto ad allegare alla propria dichiarazione la visura camerale.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata, entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it, citando nell'oggetto della corrispondenza il riferimento USAN 24-134308 - F.G. attribuito al presente procedimento.

Distinti saluti



dott. Antonello Colandrea




ANTONELLO
COLANDREA
25.02.2025
14:03:20
GMT+02:00

ANAC - Via Marco Minghetti 10 - 00186 ROMA pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - USAN - Sanzioni contratti e Vigilanza Operatori Economici Qualificati - Prot. Uscita N.0029935 del 25/02/2025

ALL. 4



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
forniture@pec.aspag.it

PROT. n. 66722 del 17/04/2025

All'Autorità Nazionale Anticorruzione

E p.c. Al Direttore Generale dell'ASP di
Agrigento

Oggetto: USAN-24-134308 F.G. – Fascicolo elettronico n. 537/2025 - Riscontro.

Nel riscontrare Vs. nota del 17/04/2025, si rappresenta che a causa di problemi tecnici, per i quali sono state avviate le procedure di verifica, il R.U.P. non ha ricevuto notifica delle richieste di integrazioni trasmesse dall'Autorità in indirizzo.

Nello scusarci dello spiacevole inconveniente tecnico, si trasmette in allegato alla presente quanto segue:

- Copia dell'istanza di partecipazione, comprendente dichiarazione di iscrizione presso la C.C.I.A.A.;
- Copia della dichiarazione integrativa presentata unitamente alla documentazione di gara, comprendente anche la dichiarazione di iscrizione presso la C.C.I.A.A.;
- Visura camerale presentata unitamente alla documentazione amministrativa;
- Visura storica richiesta da questa alla C.C.I.A.A. di Agrigento;

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordialità

Il RUP
(Dott. Domenico Vella)

Il Direttore
UOC Servizio Provveditorato
(Ing. Alessandro Dinolfo)

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosalia Calà)

ALL S



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

UFFICIO SANZIONI CONTRATTI E VIGILANZA OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Spett.le Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento
Servizio Provveditorato
c.a. del R.U.P. dott. Domenico Vella
PEC: forniture@pec.aspag.it

Spett.le Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento
in persona del legale rappresentante
dott. Giuseppe Capodieci
PEC: protocollo@pec.aspag.it

Oggetto: USAN-24-134308 F.G. (da citare nella corrispondenza) – Fascicolo elettronico n. 537/2025

Ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e radioattivi – C.I.G. LOTTO 1
9736608719

Riscontro nota acquisita al protocollo A.N.AC. n. 22859 del 12.02.2025

Con riferimento a quanto rappresentato da codesta Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con nota assunta al protocollo A.N.AC. n. 22859 del 12.02.2025 ed a seguito dell'esame della documentazione in ultimo trasmessa mediante comunicazione acquisita al protocollo A.N.AC. n. 60983 del 18.04.2025, si evidenzia che l'operatore economico L.V.M. s.r.l., all'atto della partecipazione alla procedura di gara, ha reso una dichiarazione integrativa, riportando per esteso il contenuto dell'oggetto descrittivo della propria visura camerale, qualificata come analoga o simile all'oggetto dell'appalto.

Pertanto, si rileva che la stessa L.V.M. s.r.l. ha messo la stazione appaltante in condizione di poter compiutamente valutare la coerenza della propria iscrizione camerale con l'oggetto dell'appalto.

Peraltro, quello relativo all'iscrizione camerale è un dato di immediata riscontrabilità, in relazione al quale non appare verosimile che un operatore economico possa rendere in maniera preordinata una dichiarazione mendace.

Sulla base degli elementi acquisiti, si ritiene che la condotta posta in essere dal concorrente L.V.M. s.r.l. sia priva di rilevanza sanzionatoria.

ANAC - Via Marco Minghetti 10 - 00186 ROMA pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - USAN - Sanzioni contratti e Vigilanza Operatori Economici Qualificati - Prot. Uscita N.0061695 del 22/04/2025

Distinti saluti


dott. Antonello Colandrea

 ANTONELLO
COLANDREA
22.04.2025 08:44:08
GMT+02:00

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo nr. 0068005 del 22/04/2025

Inserito da Protocollo

Operatore Di Falco Daniele

Arrivalo il 22/04/2025 Ore 15:14

Atto nr. 61695 del 22/04/2025

Tipo lettera POSTA PEC

Classificazione

Oggetto **OGGETTO: USAN-24-134308 F.G. (DA CITARE NELLA CORRISPONDENZA) - FASCICOLO ELETTRONICO N. 537/2025RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E RADIOATTIVI - C.I.G. LOTTO 1 9736608719RISCONTRO NOTA ACQUISITA AL PROTOCOLLO A.N.AC. N. 22859 DEL 12.02.2025**

Mittente **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Destinatario Servizio Provveditorato (UOC) - .

De W. Valle
competenza

Mail

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo

Prot. Generale n. 00 68005

Data **22/04/2025**



Data **Tue, 22 Apr 2025 09:36:01 +0200 (CEST)**

da protocollo@pec.anticorruzione.it

a forniture@pec.aspag.it

protocollo@pec.aspag.it

Tipo email da posta certificata senza allegato p7m e/o pdf

Oggetto **Oggetto: USAN-24-134308 F.G. (da citare nella corrispondenza) - Fascicolo elettronico n. 537/2025Ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e radioattivi - C.I.G. LOTTO 1 9736608719Riscontro nota acquisita al protocollo A.N.AC. n. 22859 del 12.02.2025**

Allegati **segnatura.xml**

USAN24-134308RISCONTRONOTAPROT82259DEL12022025 signed.pdf

Corpo

ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

protocollo@pec.aspag.it

forniture@pec.aspag.it

MEMORIA

Del sig. Lombardo Francesco, nato a [REDACTED].
[REDACTED], legale rappresentante pro tempore della L.V.M. S.R.L., con sede a SAN BIAGIO PLATANI (AG), c.da Mandralia, s.n.c., codice fiscale/partita IVA 02689760847.

PREMESSO CHE

Codesta Amministrazione sta espletando una *"Procedura aperta telematica per l'espletamento del servizio di ritiro, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi, non pericolosi (a rischio infettivo) prodotti dalle strutture dell'asp di Agrigento, per la durata di anni 2 - CIG B649CA5FD5"*.

Nel corso della seduta di gara svoltasi in data 6 agosto 2025 il legale rappresentante della UGRI srl ha dichiarato che *"la ditta LVM, in gara precedente con la stessa Amministrazione, ha reso dichiarazioni mendaci, per queste motivazioni chiedo che non venga ammessa in gara e si proceda con i provvedimenti del caso"*.

L'assunto di UGRI srl è totalmente destituito di fondamento.

Sebbene la UGRI srl non abbia precisato quale sarebbe, in tesi, la dichiarazione resa falsamente dalla LVM srl, tuttavia si ritiene che controparte stia facendo (ancora) riferimento alle accuse già mosse con una precedente segnalazione all'ANAC del 15.11.2024.

Tuttavia, si anticipa sin d'ora che l'erroneità delle contestazioni mosse attraverso tale segnalazione era già stata ampiamente dimostrata con la nota del 6.02.2025, inviata anche a Codesta ASP di Agrigento.

Inoltre, risulta significativo il fatto che Codesta ASP non ha ritenuto di effettuare alcuna segnalazione, con ciò comprovando la radicale inconsistenza di qualsiasi addebito nei confronti della LVM srl.

Ciò posto, ed entrando nel vivo della questione, occorre rilevare che con la predetta segnalazione all'ANAC del 14.11.2024 controparte ha contestato una dichiarazione resa nel corso della gara svoltasi nel 2023 per identico servizio dinanzi a Codesta Amministrazione.

In particolare, UGRI srl ha contestato la veridicità di una dichiarazione resa da LVM srl e riguardante il requisito speciale prescritto dall'art. 83 dlgs 50/2016 e dagli artt. 4 e 6.1 del disciplinare di gara concernente l'iscrizione presso la Camera di Commercio di Agrigento.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

** ** *

L.

IL POSSESSO DEL REQUISITO DEVE ESSERE ACCERTATO TENENDO CONTO DELLE PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE DI GARA, E NON DELLA MODULISTICA PRECOMPILATA.

La prima considerazione da porre in evidenza è che la modulistica predisposta da Codesta Amministrazione per la formulazione della domanda di partecipazione alla gara, nel testo delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti faceva riferimento all'iscrizione camerale per attività "coincidente" con quella oggetto dell'appalto. (**DOC. 1**, pag. 4, punto 19)

Dunque la società odierna scrivente si è trovata a sottoscrivere un modulo già predisposto dall'Amministrazione.

Tuttavia, occorre osservare che il disciplinare di gara al punto 6.1. non richiede l'iscrizione per attività "coincidente" con quella oggetto dell'appalto, ma stabilisce di contro che tale iscrizione debba semplicemente essere "coerente" con quelle oggetto della categoria merceologica. (**DOC. 2**, pag. 13)

Sul punto, il documento appena richiamato dispone infatti che costituisce requisito di idoneità "l'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività **COERENTI** con quelle oggetto della categoria merceologica".

La differenza non è formale ma sostanziale, poiché ai fini della verifica in ordine alla veridicità della dichiarazione deve tenersi conto di quanto previsto espressamente dalla *lex specialis* di gara e non certo di mere

imprecisioni e/o difformità commesse dalla stazione appaltante nella predisposizione del modello di domanda.

Com'è noto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che:<<Per giurisprudenza consolidata, anche se il principio del favor participationis, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche, ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, tuttavia l'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità al facsimile all'uopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio [art. 83, d.lgs. n. 50/2016]), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 29.04.2019 n. 2720; cfr. sez. V, 05.07.2011 n. 4029; sez. V, 02.12.2015 n. 5454).>> (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29.04.2019 n. 2720).

Nel caso di specie, nell'approfondimento istruttorio Codesta Amministrazione ha appurato che la LVM srl ha un oggetto sociale "coerente" con quello oggetto dell'appalto e ciò indipendentemente da imprecisioni compilative della domanda addebitabili alla modulistica predisposta dalla stessa Stazione appaltante, circostanza ammessa anche da parte appellante.

Sul punto, la giurisprudenza più recente ha affermato che:<<Nell'impostazione del codice dei contratti pubblici del 2016, l'iscrizione camerale è assunta a requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e 3), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1, e la sua funzione sostanziale è stata individuata in quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico; la prescritta coerenza tra attività indicate nell'iscrizione alla Camera di Commercio e l'oggetto dell'appalto dev'essere valutata complessivamente e non può essere

richiesta la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo>>(Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 16/01/2023, n.529).

II.

LA LVM SRL HA ANCHE RESO UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RIPORTANDO FEDELMENTE E PEDISSEQUAMENTE IL CONTENUTO DELL'OGGETTO DESCRITTO DALLA VISURA CAMERALE.

In seconda battuta, deve pure rilevarsi come la società odierna scrivente abbia pure reso una dichiarazione integrativa con cui, a completamento ed integrazione di quanto già dichiarato con il modulo precompilato, ha anche precisato:

“che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Agrigento per la seguente Attività (analogo o simile all’oggetto dell’Appalto): *Esercizio di autotrasporti, sia per conto terzi e sia per conto proprio di merci, cose, rifiuti di qualsiasi natura e il noleggio con o senza autista, di veicoli per trasporti specifici e di attrezzature; Espletamento e gestione di tutti i servizi connessi e di attrezzature con la protezione ecologica dell’ambiente e per l’utilizzazione delle risorse e delle fonti energetiche naturali; Espletamento di servizi di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali e pericolosi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti; Servizi di pulizia di locali di proprietà di enti pubblici e privati; Assunzione di piccoli appalti di lavori edile in genere Lavori forestali, sbancamento e movimento terra, lavori stradali, fognanti, rete idrica esterna, installazione di impianti di illuminazione pubblica, manutenzione del verde pubblico e giardinaggio, lavori cimiteriali in genere, impianti di irrigazione e di consolidamento terreni, lavaggio cassonetti, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, realizzazione e manutenzione di gasdotti e metanodotti, installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale, promozionale, culturale e di murali, nonché segnaletica per la sicurezza stradale; Manutenzione e gestione di impianti ricreativi e sportivi in genere, costruzione opere ed edifici in cemento armato, manutenzione in genere di immobili di enti pubblici e privati, perforazione e trivellazione per peli in cemento armato per fondazioni di qualsiasi genere e trivellazione pozzi, opere di consolidamento, scavi archeologici e restauri, servizio di manutenzione di*

impianti di depurazione delle acque, pavimentazioni con materiali speciali, lavori di tinteggiatura da cantiere e per l'ambiente; Realizzazione e gestione di impianti solari. Per il raggiungimento dei suoi scopi la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e patrimoniali che riterrà opportune, con l'osservanza delle norme di legge in materia. Potrà tra l'altro acquistare, gestire, vendere e permutare beni mobili, immobili, diritti reali, fare qualsiasi operazione bancaria, compresa la richiesta di finanziamenti garantiti ipotecariamente, stipulare contratti di appalto o di sub-appalto". (DOC. 3, pag. 2)

Dunque da un lato la società ha allegato la visura camerale, così mettendo chiaramente in evidenza in maniera del tutto inconfutabile quale fosse l'oggetto della sua attività così come risultante dalla iscrizione camerale.

Ma oltre a ciò la società ha pure reso una dichiarazione in cui riportava fedelmente il contenuto dell'oggetto dell'attività così come descritto dalla visura camerale.

Tale circostanza è dirimente poiché fugava ogni dubbio circa la piena correttezza ed affidabilità della dichiarazione.

Ed infatti, l'impresa può rispondere della sola veridicità di fatti oggettivi, come appunto la descrizione dell'oggetto dell'attività.

Tuttavia, essa non può essere chiamata a rispondere di un profilo che è oggetto di pura valutazione opinabile, come la "coerenza" dell'attività descritta nel certificato camerale rispetto all'attività che costituisce oggetto dell'appalto.

Qualsiasi illazione circa il contenuto della dichiarazione resa dalla LVM srl risulta dunque definitivamente fugata dalle specifiche modalità con cui la dichiarazione è stata resa, in quanto si limita a fare riferimento al contenuto oggettivo della certificazione.

III.

SUL CONTENUTO SPECIFICO DELLA VISURA CAMERALE.

SUL CARATTERE COMPLESSIVO DELLA VERIFICA DEL REQUISITO.

Dunque, contrariamente a quanto ritenuto da UGRI srl, la coerenza dell'iscrizione alla camera di commercio, così come correttamente ritenuto dal seggio di gara e dal TAR Palermo, doveva essere valutata **complessivamente** e secondo la

discrezionalità tecnica della Stazione appaltante, non essendo necessaria la perfetta coincidenza con le iscrizioni riportate nel camerale.

Occorre poi rilevare anche che al momento di presentazione dell'offerta la visura camerale della LVM s.r.l. riporta nell'oggetto sociale anche: <<esercizio di autotrasporti sia per conto terzi sia per contro proprio di ...rifiuti di qualsiasi natura ... espletamento di servizi di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali e pericolosi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti>>. **(DOC. 4)**

Ed ancora, tra i codici ateco indicati nella visura vi era anche il "Codice: 38.32.3 - recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse".

Contrariamente a quanto asserito da UGRI srl Codesta Amministrazione, già nella seduta del 17.08.2023 (ovvero prima della modifica delle annotazioni camerali del novembre 2023), ha ritenuto che l'iscrizione camerale della LVM s.r.l. fosse coerente con l'oggetto dell'appalto e ciò anche in considerazione del fatto che la stessa controinteressata aveva prodotto "oltre ai contratti e certificati dei servizi svolti nell'ultimo triennio, anche le relative fatture da cui si evince con chiarezza che l'o.e. ha operato con i codici EER di cui al Lotto 1 - rif. tabella I del capitolato tecnico". **(DOC. 5)**

Ed infatti, risulta incontestato che la LVM s.r.l. abbia validamente già svolto servizi analoghi a quello oggetto del contratto e che sia titolare anche dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali la Stazione.

Ed ancora, contrariamente a quanto asserito da UGRI srl, la Stazione appaltante, a riprova della scrupolosità ed approfondimento delle verifiche espletate, nel corso della gara ha altresì acquisito la visura storica del camerale della LVM s.r.l. e dall'analisi della stessa ha ritenuto che il predetto o.e. avesse un'iscrizione coerente con l'oggetto dell'appalto.

La valutazione resa da Codesta Stazione Appaltante, frutto di discrezionalità tecnica, appare logica e coerente con le previsioni del bando e del generale principio del *favor participationis* atteso che la valutazione di "coerenza" dell'iscrizione (non già identità) ha tenuto conto del fatto che:

a) nell'oggetto sociale è contemplata l'attività di che trattasi;

b) tra le attività indicate viene comunque espressamente indicata quella di trasporto dei rifiuti;

c) l'o.e. aveva già svolto servizi analoghi dimostrando, al di là di ogni dubbio, la capacità a svolgere il servizio oggetto dell'appalto.

Del resto, il disciplinare di gara non stabiliva né un principio di identità dell'iscrizione camerale rispetto all'oggetto dell'appalto, né che l'attività esercitata fosse quella svolta in via principale, lasciando, in ossequio al principio del *favor participationis*, una certa discrezionalità di valutazione della coerenza dell'iscrizione camerale anche in correlazione ai servizi analoghi svolti nel triennio; e ciò a garanzia della effettiva capacità di esecuzione al di là del mero dato formale risultante sul certificato camerale.

Non può sfuggire il fatto, peraltro, che le iscrizioni camerali non sono soggette ad attestazioni di effettivo svolgimento dell'attività o di comprovata esperienza pregressa, e proprio per tale ragione, la Stazione appaltante ha verificato la sussistenza di tale requisito in combinato con la prova dei servizi pregressi effettivamente svolti.

Si tratta di una valutazione discrezionale che rientra nelle competenze dell'Amministrazione, e pertanto non ha nulla a che vedere con la veridicità ed attendibilità della dichiarazione resa dalla LVM srl.

IV.

SUL CONTENUTO DELLA SENTENZA N. 843 DEL 30.10.2024 RESA DAL CGA

All'interno della sua segnalazione, controparte asserisce pure che *"il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con la sentenza n. 466/2024 del 30.10.2024, ha accolto il motivo di ricorso proposto dalla scrivente UGRI srl avverso il provvedimento di ammissione e di aggiudicazione emanati in favore dell'o.e. LVM srl, annullando gli stessi e ritenendo la insussistenza del requisito della iscrizione camerale dichiarato in sede di gara dalla LVM srl e conseguentemente la falsità delle relative dichiarazioni rese dalla stessa LVM srl"*.

Si ritiene che l'indicazione degli estremi della sentenza siano frutto di un refuso, poiché la sentenza che ha definito il contenzioso tra le parti è la n. **843** del 30.10.2024, e non la n. 466 del 30.10.2024, che è del tutto inesistente.

Ciò premesso occorre pure rilevare che, contrariamente rispetto a quanto asserito da controparte, la statuizione del CGA non ha nulla a che vedere con la veridicità della dichiarazione resa dalla società odierna scrivente, poiché, pur avendo accolto la censura formulata da UGRI srl, si pronuncia su un profilo del tutto differente ed estraneo.

Invero, il Giudice d'appello non ha in alcun modo espresso dubbi in ordine all'attendibilità della dichiarazione, essendosi piuttosto limitato a ritenere che l'oggetto dell'attività, così come descritto nella visura camerale, non fosse "coerente" rispetto all'oggetto dell'appalto. (**DOC. 6**)

La motivazione posta a base della predetta sentenza è sintetizzata nel passaggio ove si afferma che *"Le attività sopra indicate – svolte dalla LVM s.r.l. – non sono coerenti con quelle "oggetto della categoria merceologica", in quanto non riguardano né i rifiuti pericolosi né i rifiuti radioattivi (tutti oggetto dell'appalto in questione), considerato che la predetta società svolge l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti recuperabili unicamente "non pericolosi" di cui al d.m. 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 5 febbraio 1997, n. 22", come modificato dal d.m. n. 186 del 5 aprile 2006".* (**DOC. 6**, pag. 9, Il cpv)

Dunque la pronuncia in questione si pronuncia unicamente sulla valutazione di coerenza dell'attività svolta dalla società rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto dal Bando, ma non mette in alcun modo in discussione la veridicità della dichiarazione resa da LVM srl.

Se ne ricava, perciò, che la pronuncia resa dal CGA non abbia in alcun modo sollevato dubbi o criticità di sorta in ordine alla dichiarazione, e che pertanto non possa fornire legittimazione alcuna alle illazioni della UGRI srl.

Peraltro, occorre anche rilevare come la pronuncia in questione abbia anche confermato la statuizione di primo grado con cui era stato accolto il ricorso incidentale. (**DOC. 7**)

Sicché, sia il Giudice di prime cure che il Giudice di appello hanno confermato che la UGRI srl meritava l'esclusione, circostanza questa che conferma ulteriormente il carattere del tutto pretestuoso della segnalazione che oggi si contesta.

V.

SULL'ILLECITO PROFESSIONALE COMMESSO DA UGRI SRL.

Nella trattazione che precede si è ampiamente dimostrato che la dichiarazione resa da LVM srl è pienamente regolare.

Piuttosto, però, si deve ritenere che sia UGRI srl ad avere tenuto una condotta valutabile come grave illecito professionale.

Ed infatti, in sede di partecipazione alla gara del 2023 il disciplinare di gara, al punto 15, prescriveva che l'offerta, tra l'altro, a pena di esclusione dovesse contenere **2 convenzioni con impianti di smaltimento e/o recupero in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dal D. lgs 152/06.**

Ebbene, in quell'occasione il seggio di gara ha ritenuto erroneamente che la Ugri s.r.l. avesse prodotto due valide convenzioni con gli impianti Ecofarma s.r.l. e Progetto Ecologia s.r.l.

E tuttavia la convenzione con la Progetto Ecologia s.r.l., riportava la sola sottoscrizione del legale rappresentante della società titolare dell'impianto, ma non riportava alcuna sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Ugri s.r.l.

Peraltro, anche la firma del sig. Alessandro Albano, legale rappresentante della Progetto Ecologia s.r.l. **non era autografa ma semplicemente la copia per immagine di una firma olografa apposta su un documento nativo digitale.**

E, a ben vedere, è la stessa copia per immagine già apposta alla dichiarazione di disponibilità del 17.04.2023 degli impianti della Progetto Ecologia s.r.l. che Ugri s.r.l. ha prodotto al momento della partecipazione alla gara.

Sicché, la UGRI srl, seppure specificamente onerata da Codesta Amministrazione in sede di soccorso istruttorio, invece di ammettere di essere sprovvista del requisito, al fine di ottenere l'aggiudicazione ha in buona sostanza

prodotto un documento in cui la firma era stata "copiata" da un precedente documento ed "incollata" nel documento di interesse.

A tal proposito, con sentenza n. 1141 del 29.03.2024 il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha confermato le contestazioni della LVM srl sancendo che *"risulta in particolare fondata la censura con la quale la società L.V.M. ha dedotto che la convenzione con la Progetto Ecologia s.r.l. non può ritenersi un atto giuridicamente valido, stante l'assenza di valide sottoscrizioni apposte da entrambe le parti.*

La ricorrente principale tenta di superare tale censura invocando quella giurisprudenza che ammette la produzione del contratto di avvalimento da parte dell'offerente che non l'ha sottoscritto in allegato all'offerta che vale a farne proprio il contenuto, con decorrenza dalla presentazione della offerta a cui è allegato (Cons. Stato, Sez. V, 21.05.2020 n. 3209).

Tuttavia nel caso di specie, in cui la convenzione riporta la sola sottoscrizione del legale rappresentante della società titolare dell'impianto senza quella del legale rappresentante della Ugri s.r.l., anche la prima firma è carente, essendo mera copia per immagine di una firma olografa apposta su un documento nativo digitale.

Deve dunque convenirsi con la difesa della ricorrente incidentale nel ritenere che, in assenza di una vera firma olografa ovvero di una valida firma digitale, la duplicazione della copia per immagine della firma già presente in altro documento in possesso della Ugri s.r.l., rende del tutto incerta l'imputabilità della stessa al legale rappresentante della Progetto Ecologia s.r.l., e di ciò avrebbe dovuto accorgersi la Commissione non essendovi prova della riconducibilità di una siffatta sottoscrizione alla effettiva volontà del legale rappresentante della società titolare dell'impianto".

Sulla scorta di tale sentenza il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha disposto l'esclusione della UGRI srl dalla gara.

E tale precisa statuizione è stata pienamente confermata con la sentenza n. 843 del 30.10.2024 del CGA, con cui il Giudice di appello ha disposto l'esclusione di entrambi i concorrenti, in particolare statuendo che *"risulta per tabulas (cfr. doc. 7 depositato dalla ricorrente incidentale in primo grado e doc. 10 depositato*

dall'A.S.P. di Agrigento in primo grado) che la "convenzione per lo smaltimento/accettazione dei rifiuti" del 14 aprile 2023 non solo non riporta la sottoscrizione della Ugri s.r.l., ma è altresì carente di valida sottoscrizione del legale rappresentante della Progetto Ecologia di Albano A. & C. s.r.l., non potendo ritenersi valida una "sottoscrizione" né olografa, né digitale, ma unicamente riportata in una copia per immagine di una firma olografa, copia successivamente apposta – senza avere certezza sul soggetto che ha operato in tal modo - su un documento nativo digitale (quale è appunto la convenzione del 14 aprile 2023), anche tenuto conto che la medesima copia per immagine è identica a quella presente nella nota della Progetto Ecologia del 17 aprile 2023 (cfr. doc. 8 della ricorrente incidentale in primo grado e doc. 9 dell'A.S.P. di Agrigento in primo grado), essendo quindi evidente che la medesima copia per immagine è stata ripetutamente utilizzata per "sottoscrivere" (erroneamente) una pluralità di note e documenti; né tale originaria carenza di sottoscrizione può ritenersi sanata dalla successiva nota della Progetto Ecologia del 16 febbraio 2024 (cfr. doc. 1 depositato dalla Ugri s.r.l. in primo grado in data 17 febbraio 2024), in quanto, anche a prescindere dalla tardività di tale nota, riportante una data financo successiva all'aggiudicazione del lotto n. 1 in questione, anche quest'ultimo documento risulta "sottoscritto" con la medesima modalità – che non dà certezza sul soggetto autore - della apposizione di una copia per immagine di una firma olografa; né, infine, può riconoscersi efficacia sanante alla trasmissione del documento di identità del legale rappresentante della Progetto Ecologia, in quanto tale trasmissione, pur prevista dall'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, non vale a colmare la mancanza di una valida sottoscrizione" (Consiglio di Giustizia Amministrativa, sentenza n. 843 del 30.10.2024).

Sicché risulta accertato giudizialmente che nonostante la UGRI srl non disponesse di un requisito essenziale richiesto per la validità dell'offerta tecnica e nonostante fosse stata specificamente onerata di produrlo in sede di soccorso istruttorio, essa non ha esitato a produrne uno palesemente invalido, con firme non autentiche.

In proposito, l'art. 98 comma 3 dlgs 36/2023 dispone che "l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: ... b) condotta

dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione".

Si chiede pertanto che Codesta Amministrazione valuti se le convenzioni indebitamente fornite dalla UGRI srl integrino informazioni false o fuorvianti, anche in considerazione della firma non autentica palesemente incollata sulla predetta convenzione, che ha indotto Codesta Stazione appaltante ad ammettere indebitamente l'Operatore Economico alla gara.

**** ** ***

Si insiste pertanto affinché Codesta Amministrazione:

- confermi la piena regolarità della dichiarazione resa da LVM srl e la radicale inconsistenza degli assunti di controparte;
- accerti il carattere di informazione falsa o fuorviante della dichiarazione resa dalla UGRI srl, nonché il carattere di grave illecito professionale in grado di incidere sull'affidabilità dell'operatore economico, disponendone conseguentemente l'esclusione dalla presente gara.

Si allegano:

1. istanza di partecipazione alla gara formulata dalla LVM srl;
2. Disciplinare di gara;
3. Dichiarazione integrativa resa da LVM srl in sede di partecipazione alla gara;
4. Visura camerale della LVM srl al momento della partecipazione alla gara;
5. Verbale della seduta di gara del 17.08.2023;
6. Sentenza n. 843 del 30.10.2024 resa dal CGA;
7. Sentenza n. 1141 del 29.02.2022 resa dal TAR Sicilia, sede di Palermo;
8. Convenzione prodotta dalla UGRI srl.

Distinti saluti.

Palermo, 10.08.2025

Sig. Francesco Lombardo (n.q.)

